Allegato =A= al numero 3256/2092 di repertorio----------

----------STATUTO----------

1. DENOMINAZIONE----------

E' costituita l'Associazione di utilità sociale e senza scopo di lucro denominata **"Amici di Magen David Adom in Italia ETS"**.----------

2. SCOPO SOCIALE----------

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in coordinamento e a supporto dell'organizzazione umanitaria "MAGEN DAVID ADOM IN ISRAELE" (associazione facente parte di "CROCE ROSSA INTERNAZIONALE") svolgendo le seguenti attività:----------

- raccolta di fondi, donazioni e risorse al solo scopo di sostenere l'impegno dell'organizzazione umanitaria "MAGEN DAVID ADOM IN ISRAELE" nella sua attività di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria alle popolazioni civili in particolare quelle più svantaggiate;--
- coordinare con l'organizzazione umanitaria "MAGEN DAVID ADOM IN ISRAELE" attività e progetti in Italia;-----
- tenere e organizzare in cooperazione con l'organizzazione umanitaria "MAGEN DAVID ADOM IN ISRAELE" e l'organizzazione internazionale "INTERNATIONAL FRIENDS OF MDA COMMITTEE" attività, iniziative, convegni, conferenze, meeting e corsi in materia di assistenza sanitaria in generale, primo soccorso e salvataggio allo scopo di promuovere lo scambio di know-how e di esperienza principalmente nell'ambito della risposta all'emergenza e maxi emergenza tra "MAGEN DAVID ADOM IN ISRAELE" e il servizio sanitario in Italia;----------
- svolgere e coordinare attività con le organizzazioni umanitarie internazionali "CROCE ROSSA" e "MEZZALUNA ROSSA" al fine della assistenza sanitaria delle popolazioni civili in particolare quelle più svantaggiate;----
- sviluppare programmi igienico-sanitari orientati a promuovere la salute dell'uomo, della donna, del bambino e dell'adolescente in particolare nelle comunità più svantaggiate.----------

3. SEDE----------

L'Associazione, con carattere ed operatività nazionale ed internazionale, ha sede legale nel Comune di Milano.-
L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo può trasferire la sede all'interno del medesimo Comune e costituire dipendenze in altre località, in Italia o all'estero. Tali dipendenze utilizzeranno lo stesso nome dell'Associazione, seguito dall'indicazione della località della sede. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria.----------

L'Associazione con delibera dell'Assemblea straordinaria può deliberare di trasferire la sede legale in altro Comune e di aprire sedi secondarie dotate di autonomia patrimoniale.----------

4. DURATA----------

La durata dell'Associazione è illimitata.----------

5. PRINCIPI----------

L'Associazione è senza fine di lucro, apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi:----------

- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;----------
- assenza del fine di lucro;----------
- eccezionalità delle attività secondarie e strumentali allo scopo sociale, svolte all'unica condizione che procurino all'Associazione risorse economiche da dedicare alle attività per le quali é nata.----------

6. ATTIVITA'----------

L'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, precisamente, le attività, previste dall'articolo 5 Codice del Terzo Settore, aventi ad oggetto:---

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;----------

b) interventi e prestazioni sanitarie;----------

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;----------

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;----------

g) formazione universitaria e post-universitaria;-------

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;----------

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;----------

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;----------

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;----------
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;--------
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;----------
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;----------
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;----------
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;----------
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.----------
A titolo esemplificativo e non esaustivo alcune delle aree di attività specifiche dell'Associazione sono quelle elencate di seguito:----------
ATTIVITA' PRINCIPALI:----------
- assistenza sociale e sociosanitaria;----------
- assistenza sanitaria; ----------
- istruzione e formazione;----------
- beneficenza;----------
ATTIVITA' ACCESSORIE DI SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE:----------
- collaborare con associazioni, fondazioni o altre organizzazioni che condividono le finalità dell'Associazione promuovendo la nascita e le iniziative di enti;---------
- cooperare e supportare medici e tecnici, formare e informare il personale sanitario in Italia e all'estero in merito agli scopi perseguiti dalla Associazione;--------
- partecipare ad iniziative/campagne di sensibilizzazione con altre organizzazioni nazionali ed internazionali per affermare la salute come priorità globale: in particolare, a livello nazionale, promuovere attività di sensibilizzazione sul Governo, le Regioni e le istituzioni competenti in materia di salute pubblica e assistenza

sociale;----------
- in ambito nazionale e internazionale promuovere una cultura di pace e solidarietà nei paesi dove l'Associazione gestisce i progetti e sostenere i diritti umani.--
Tali attività di sensibilizzazione, informazione e formazione saranno gestite anche attraverso la promozione e l'organizzazione di corsi, seminari, eventi, congressi, convegni e iniziative di formazione a distanza.---------
RACCOLTA FONDI:----------
- raccogliere fondi al fine di conseguire lo scopo dell'Associazione come indicato al precedente articolo 2 (due) del presente Statuto;----------
- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati al fine di conseguire lo scopo dell'Associazione;----------
- amministrare i beni di cui l'Associazione abbia proprietà e possesso in Italia e all'estero al fine di conseguire lo scopo dell'Associazione.----------
La attività di raccolta fondi dovrà essere svolta nel rispetto dell'articolo 7 Codice del Terzo Settore.------

7. PATRIMONIO----------

Il patrimonio iniziale è stabilito in Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).----------

8. FONTI DI FINANZIAMENTO----------

Fonti di finanziamento della Associazione sono:---------
- quote associative;----------
- contributi aderenti;----------
- contributi privati;----------
- contributi statali, di Enti, Associazioni o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;--------
- contributi di organismi internazionali;----------
- elargizioni liberali di terzi in genere;----------
- rimborsi derivanti da convenzioni;----------
- proventi finanziari e da attività commerciali produttive secondarie e strumentali;----------
- raccolta fondi occasionale tramite l'organizzazione di eventi a scopo culturale, scientifico, didattico o ludico-sportivo e/o tramite la pubblicazione di libri, dispense di carattere divulgativo, scientifico e culturale;----------
- beni mobili e immobili dell'Associazione;----------
- eventuali fondi di riserva gestione costituiti con gli avanzi di gestione.----------

9. LAVORATORI E VOLONTARI----------

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, tenendo conto di quanto previsto dall'Articolo 16 Codice del Terzo Settore, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri Asso-

ciati.----------
Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, l'Associazione si può avvalere di personale assunto anche in regime di convenzione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.----------
L'Associazione può inoltre avvalersi della collaborazione e delle prestazioni d'opera di professionisti e di altre organizzazioni con cui potrà stipulare apposite convenzioni.----------
L'Associazione può retribuire coloro che - anche se Associati - sono chiamati a svolgere attività dipendenti o che richiedono rilevante e continua presenza per assicurare il corretto funzionamento dell'Associazione, comunque nei limiti previsti dall'articolo 8 Codice del Terzo Settore.----------
L'Associazione si avvale della collaborazione di Volontari, i quali non assumono automaticamente la qualità di Associati, ma possono farne richiesta secondo le modalità previste dal presente statuto. L'attività dei Volontari è disciplinata dall'articolo 17 Codice del Terzo Settore.----------
I Volontari sono le persone fisiche che, sottoscritta una apposita dichiarazione, condividono i contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti Interni dell'Associazione, le finalità, i metodi di lavoro dell'Associazione e si impegnano a lavorare attivamente per lo sviluppo dei progetti e delle attività dell'Associazione stessa.-
L'attività del Volontario non sarà retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari; ai Volontari è garantita la copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 18 Codice del Terzo Settore.----------
I Volontari potranno essere chiamati a seguire corsi di formazione gratuiti.----------
Al fine di perseguire l'oggetto della sua missione, l'Associazione potrà selezionare, formare ed impiegare dei Volontari in servizio civile.----------
10. ASSOCIATI----------
L'Associazione disciplina uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.----------
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa: persone fisiche e giuridiche, associazioni, imprese, cooperative ed enti.------
L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.----------
CATEGORIE DI ASSOCIATI----------
Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi dirit-

ti e doveri, salvo quanto oltre specificato in relazione alla quota associativa, e la seguente distinzione ha valore solo nominale.----------

I membri dell'Associazione si distinguono in:----------

. **Associati Fondatori**: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;----------

. **Associati Ordinari**: coloro che partecipano alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative;--------

. **Associati Onorari**: coloro che si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei valori dell'Associazione e condividono i principi, gli scopi e le finalità dell'Associazione stessa, diventandone "ambasciatori". ----------

La qualifica di Associato Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. ----------

La nomina dell'Associato Onorario viene deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;----------

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO----------

La qualità di Associato si perde per:----------

- recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;----------
- decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;----------
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'Associazione, in modo appellabile al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla decisione del Consiglio Direttivo;----------
- mancato pagamento della quota Associativa annuale, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza naturale;---------
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione.---

QUOTA ASSOCIATIVA----------

Gli Associati Ordinari sono tenuti al versamento della quota Associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'Associazione. Gli Associati Fondatori sono esonerati dal pagamento della quota annuale perché hanno sostenuto i costi della fondazione dell'Associazione. Gli Associati Onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale in quanto svolgono un ruolo rappresentativo e non partecipativo delle attività ordinarie.----------

11. SOSTENITORI ----------

Sono Sostenitori dell'Associazione coloro che condividono e sostengono lo spirito, la missione e i principi umanitari della Associazione e di "MAGEN DAVID ADOM ISRAELE" per non assumendo la qualifica di Associato.-------

12. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE----------

Sono organi dell'Associazione:----------

- l'Assemblea;----------
- il Consiglio Direttivo;----------
- il Presidente e il Vice-Presidente;----------
- l'Organo di controllo (Revisori dei Conti) se nominato;----------
- il Collegio dei Probiviri.----------

Gli incarichi, le funzioni e ogni altro ruolo previsto dal presente Statuto, sono svolti con spirito di solidarietà e come apporto volontario e, come tali, gratuiti, fatte salve norme inderogabili di legge.----------

13. ASSEMBLEA----------

L'Assemblea degli Associati è composta dagli Associati Fondatori, dagli Associati Ordinari e dagli Associati Onorari.----------

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, secondo quanto oltre specificato.----------

MODALITA' DI CONVOCAZIONE----------

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo degli Associati. L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede legale, mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun Associato con diritto di voto, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax, telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che preveda l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.----------

QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO----------

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli Associati presenti.----------

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza degli Associati presenti aventi diritto di voto.----------

Le Assemblee straordinarie sono valide con la presenza e deliberano con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.----------

LUOGO DI SVOLGIMENTO----------

L'Assemblea può essere tenuta anche in più luoghi, tele e/o video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:----------

- che il Presidente e il Segretario dell'Assemblea, o il notaio in caso di verbalizzazione per atto notarile, si trovino nel medesimo luogo nel quale si considererà te-

nuta la riunione;----------
- che i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accertare l'identità degli intervenuti e dei votanti, consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale, e permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti;----------
- che alla fine dell'Assemblea sia inviato da ogni luogo il foglio presenze firmato.----------

DIRITTO DI VOTO----------

Ogni Associato Ordinario, Fondatore e Onorario ha diritto a un voto e può delegare un altro Associato.---------
Ogni Associato non può rappresentare per delega più di 1 (uno) Associato.----------
La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.----------

MATERIE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA-------

L'Assemblea:----------
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;---
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;----------
c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;---------
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;----------
e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;----------
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;----------
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;----------
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.----------
Nei casi sopra previsti alle lettere e) e g) l'Assemblea è straordinaria, in ogni altro caso è ordinaria.--------

VERBALIZZAZIONE----------

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio nel caso di verbalizzazione per atto notarile.----------

14. CONSIGLIO DIRETTIVO----------

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 2 (due) membri ad un massimo di 15 (quindici) membri.----------
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea degli Associati.----------

Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'essere persona fisica associata o persona fisica indicata dagli enti associati.----------

Non possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo, e decadono dalla loro carica qualora sia già stata assunta, coloro che fanno parte di organi direttivi di altre associazioni, fondazioni e/o enti.----------

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni.----

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi componenti, un Segretario/Tesoriere e uno o più Consiglieri Delegati.----------

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO----------

Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.----------

Il Consiglio Direttivo garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'Associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea degli Associati.----------

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO----------

Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso scritto inviato almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, dal Presidente e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.----------

Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza, può essere convocato con preavviso di 1 (uno) giorno per telegramma o attraverso altro mezzo telematico.---------

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine all'approvazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare delle quote Associative.----------

La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica decadenza dalla carica di Consigliere. Di tale circostanza, il Consiglio Direttivo ne darà atto alla prima riunione utile.----------

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.----------

Le attività delegate a Consiglieri delegati sono costantemente soggette alla supervisione del Consiglio Direttivo, cui il Consigliere delegato deve assicurare regolari rapporti informativi. Delle operazioni rilevanti poste in essere, il Consigliere delegato è comunque tenuto a informare il Consiglio Direttivo in occasione

della prima riunione utile successiva, ferma in ogni caso la validità dei provvedimenti adottati. Di tutte le predette attività va predisposta altresì una relazione annuale da allegare al bilancio.----------

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in più luoghi tele e/o video collegati, con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste in relazione alle Assemblee degli Associati.----------

15. PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA----------

L'Assemblea elegge tra i componenti del Consiglio Direttivo un Presidente e un Vice-Presidente.----------

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.----------

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.----------

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.----------

La rappresentanza spetta anche ai Consiglieri Delegati nei limiti della delega a loro conferita.----------

16. ORGANO DI CONTROLLO - REVISORI DEI CONTI----------

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa rilevasse il verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 30 Codice del Terzo Settore o qualora lo ritenesse opportuno, in numero di uno, se l'Assemblea decide di nominare un Organo di controllo monocratico, o in numero di 3 (tre), se l'Assemblea decide di nominare un Collegio dei Revisori, e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili.----------

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile.----------

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-------

Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.----------

I Revisori dei Conti vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Essi esercitano inoltre, al superamento dei limiti di cui all'Articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo é costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.----------

I Revisori dei Conti esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 Codice del Terzo Settore, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.----------

I Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.----------

17. COLLEGIO DEI PROBIVIRI----------

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea degli Associati e dura in carica 3 (tre) anni. Ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione degli Associati votate dal Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 10. I suoi componenti sono rieleggibili.----------

18. ESERCIZI SOCIALI----------

Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.----------

Entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico) e la relazione gestionale da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro la fine del medesimo mese di giugno.----------

L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi Associativi e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non potrà essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata, ove consentito dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.----------

Nei casi previsti dalla legge dovrà essere redatto il bilancio sociale a sensi dell'articolo 14 Codice del Terzo Settore.----------

19. LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI----------

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene:----------

a) il libro degli Associati o aderenti;----------

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;----------
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.----------
I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.----------
I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.----------
Ciascun Associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta scritta al Presidente.----------

20. SCIOGLIMENTO----------

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria.--------
La stessa Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.----------
In caso di scioglimento dell'Associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea, salva diversa destinazione imposta dalla legge.----------

21. RINVIO----------

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, alle disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili, ed al Regolamento Interno dell'Associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo.----------

Firmato: - (sigillo notaio)----------